

DELIBERA N. 32

******* / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/759294/2025)**

Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Il Corecom Sardegna del 04/11/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di *****del 16/06/2025 acquisita con protocollo n. 0149820 del 16/06/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L'istante lamenta la mancata ottemperanza, da parte di TIM S.p.A., al provvedimento con cui il CORECOM Sardegna ha disposto il ripristino della tariffa "TIM Power Famiglia Iron". Chiede pertanto che tale tariffa venga riattivata al costo mensile di € 4,99, oltre al riconoscimento di un indennizzo pari a € 2,50 al giorno per l'attivazione di un profilo tariffario non richiesto, a decorrere dal 3 dicembre 2024 fino all'effettivo ripristino.

2. La posizione dell'operatore

TIM S.p.A., tramite i propri rappresentanti, ha ritenuto infondate le richieste dell'istante, ribadendo la validità della comunicazione inviata il 4 giugno 2024 ai fini del cambio del profilo tariffario. Ha inoltre dichiarato l'impossibilità di ripristinare l'offerta "TIM Power Famiglia Iron", in quanto non più commercializzata, evidenziando che la Determina del CORECOM Sardegna (Fascicolo n. GU14/698755/2024) prevedeva il ripristino della precedente offerta solo "ove possibile".

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le domande dell'istante possono essere accolte nei termini e per le motivazioni di seguito precisate. Con la Determina 2/24, il CORECOM Sardegna si è già pronunciato sulla comunicazione via SMS del 4 giugno 2024, con cui TIM S.p.A. aveva notificato la variazione tariffaria, ritenendola inefficace e riconoscendo gli indennizzi per l'attivazione di un profilo non richiesto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS. In virtù di tale decisione, TIM S.p.A. ha corrisposto all'istante l'importo di € 332,50, relativo al periodo compreso tra la presentazione del reclamo e il 2 dicembre 2024. Pertanto, il profilo tariffario dell'istante non può considerarsi variato fino alla comunicazione delle nuove condizioni contrattuali e delle modalità di adesione o recesso, come previsto dall'Allegato B alla Delibera n. 307/23/CONS. La possibilità di procedere alla variazione, nel rispetto dei diritti dell'utente, rientra nelle facoltà di TIM S.p.A. Di conseguenza, gli indennizzi devono essere riconosciuti anche per il periodo dal 3 dicembre 2024 al 21 ottobre 2025, data dell'udienza di discussione e ultima occasione di interlocuzione tra le parti. Considerato l'arco temporale indennizzabile (322 giorni), l'utente ha diritto a un indennizzo complessivo pari a € 805, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS.

DELIBERA

Articolo 1

1. La compensazione pecuniaria, per ogni giorno di disservizio dalla data del 3 dicembre 2024 a quella del 21 ottobre 2025 per un importo di 2,50 al giorno come previsto all'art 9 del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle

controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato A alla delibera n. 374/18/CONS). Che viene quantificata nell'ammontare di euro 805.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari, 04 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Cabasino
Mario
05.11.2025
13:42:58
UTC

